



*Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena*

## **LETTERA DI SOLIDARIETÀ**

Con riferimento all'episodio occorso in data 17 gennaio 2018 dinanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna, ove, secondo quanto appreso dalla notizia divulgata anche dai media, il Presidente della II Sezione, nel corso di un'udienza, avrebbe invitato una praticante avvocato a togliersi il velo islamico che le copriva il capo, questo Comitato per le Pari Opportunità istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, pur non conoscendo come si svolti esattamente i fatti, intende esprimere, in ogni caso, piena solidarietà alla Dott.ssa Asmae Belfakir, e coglie l'occasione per sottolineare quanto segue.

Non si può non condividere, in questa sede, le osservazioni già svolte sulla vicenda *de quo* da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, il quale ha giustamente osservato come, nell'ambito del processo amministrativo, non esista, in verità, una norma che imponga, al pari di quanto avviene, invece, nel processo civile, il divieto di assistere ad una udienza con il capo coperto.

Del resto, osserva il medesimo Consiglio dell'Ordine, in relazione ad un fatto analogo è intervenuta perfino un'apposita delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, il quale ha espressamente affermato che: “[...] *fermo restando che spetta al giudice la direzione dell'udienza e l'applicazione delle relative norme, nell'esercizio dei poteri di direzione e di organizzazione dell'udienza deve essere garantito il pieno rispetto di quelle condotte che - senza recare turbamento al regolare e corretto svolgimento dell'udienza - costituiscono legittimo esercizio del diritto di professare la propria religione anche uniformandosi ai precetti che riguardano l'abbigliamento ed altri segni esteriori*”.

Orbene, la richiesta di togliere il velo, motivata dal Presidente - com'è stato riportato - in forza di generiche ragioni di “*rispetto della nostra cultura e delle*

*nostre tradizioni”* pare, dunque, ad opinione di questo Comitato, del tutto irragionevole, non foss’altro per il semplice fatto che è la stessa Carta costituzionale a stabilire espressamente che *“tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”* (art. 19).

La norma deve essere letta, necessariamente, in stretta correlazione con il ben noto principio di eguaglianza, anch’esso sancito dalla Costituzione, rispetto al quale la disposizione di cui all’art. 19 Cost. si pone come una diretta conseguenza e specificazione.

È questo un punto più che essenziale, che occorre tenere sempre in debita considerazione, soprattutto in ragione dell’evoluzione multiculturale della società contemporanea, rispetto alla quale il modello di democrazia pluralista impone di dar voce ad una crescente molteplicità di confessioni, credenze, manifestazioni religiose di vario genere, che meritano, tutte, di essere rispettate - e quindi non discriminate - pur nella loro diversità.

Tanto più che l’unico limite individuato dalla Costituzione, e idoneo, in quanto tale, a consentire una limitazione della libertà in questione, è solo e soltanto quello relativo all’eventuale contrarietà al “buon costume” delle manifestazioni esteriori della propria fede religiosa.

E il potere di direzione dell’udienza affidato al giudice non può certo portare ad un ampliamento dei confini di siffatta limitazione; anzi, egli è tenuto, per definizione, al puntale e rigoroso rispetto della legge, alla quale peraltro solo è soggetto, dovendosi, pertanto, astenersi dal compiere valutazioni di mera opportunità, legate ad un personale e, come tale, non vincolante convincimento.

Vie più: allorché si intenda - anche se non pare questo il caso - farsi prevalere il principio dell’ordine pubblico rispetto al diritto individuale, nondimeno occorre tenere presente che anche siffatta scelta non può prescindere da una doverosa applicazione del principio di ragionevolezza, il quale solo consente (forse) di trovare una soluzione all’eterno conflitto tra l’interesse di molti e quello di ciascuno, evitando di attribuire un maggior peso all’uno rispetto che all’altro sulla

base di valutazioni fondate, in verità, più su un'irrazionalità manifesta piuttosto che sulla reale tutela della collettività.

In forza di quanto sopra, questo Comitato intende, dunque, come già ribadito, esprimere la sua solidarietà alla praticante avvocato Asmae Belfakir, ritenendo l'episodio occorso come non giustificato e, in ogni caso, lesivo, prima ancora che della dignità del singolo professionista, della persona in quanto tale, quale espressione, unica e "sacra", di valori, principi, convinzioni personali e sentimenti, anche religiosi, che pretendono di essere rispettati, soprattutto nelle aule in cui sempre e solo il diritto dovrebbe regnare sovrano.

Il Comitato Pari Opportunità